

**ACCORDO STATO REGIONI DEL
21/12/2011 ¹: FORMAZIONE RSPP ²
PER DATORE DI LAVORO**



NOTE:

- Accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. 81/08.
Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) - D.Lgs. 81/08 Allegato II -:
 - Aziende artigianali e industriali (fino a 30 lavoratori)
 - Aziende agricole e zootecniche (fino a 30 lavoratori)
 - Aziende della pesca (fino a 20 lavoratori)
 - Altre aziende (fino a 30 lavoratori)
- RSPP: "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi". Tale figura si rende obbligatoria qualora si instauri un rapporto di subordinazione tra un Datore di Lavoro ed almeno un lavoratore. Definizione di "lavoratore" secondo il D.Lgs. 81/08: "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni".
- L'assunzione dell'incarico da parte del datore di lavoro dei compiti di RSPP effettuata prima del 31/12/1996 va documentata attraverso copia della comunicazione inoltrata all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti (USL, ASS, ecc.). In questo caso, il datore di lavoro è esonerato dalla frequenza del relativo corso di formazione.
- Per i datori di lavoro che assumono l'incarico di RSPP dopo il 31/12/1996, è prevista una formazione della durata di 16 ore in conformità al D.M. 16/01/1997.
- Formazione conforme all'Accordo 21/12/2011. La formazione ha la durata di 16, 32 o 48 ore a seconda che l'azienda appartenga rispettivamente al rischio basso, medio o alto. Il percorso formativo va completato entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.